

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ricognizione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233

VISTA la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 15 marzo 1997, A. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, A. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni della legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 10 di seguito denominate decreto legge n. 181;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica dagli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

Articolo 1

(Strutture trasferite)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 181, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge 181 del 2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello Sviluppo economico le strutture di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 8 giugno 1999 come da ultimo modificato con D.M. 19 gennaio 2006, unitamente all'organismo di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 430 del 1997 e decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1999, con esclusione delle strutture previste all'articolo 3, comma 7 del citato decreto 8 giugno 1999, che passano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e all'Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1999, n. 144. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate dagli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, lettere a) e b), avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

(Personale trasferito)

1. Il personale dirigente e non dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui agli allegati 3 e 4, in servizio presso le strutture oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 181, è trasferito rispettivamente al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto n. 181, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001, indicati nell'allegato 5, relativi al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 311 del 2004.

3. In attuazione dell'art. 1 comma 10 bis del citato decreto legge n. 181 del 2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'art 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165/2001 è individuato nell'allegato 6. Contestualmente ai sensi del comma 10 ter dell'art. 1 del medesimo decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibili un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza indicata dello stesso comma.

4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Sono trasferite le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme impegnate e pagate, stanziato per l'anno 2006:

a) Al Ministero dello sviluppo economico, sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 5, con esclusione di quanto previsto alla lettera b) del presente comma nonché relativamente al centro di responsabilità n. 4, sui capitoli istituiti nell'ambito delle unità previsionali di base, n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

b) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui capitoli del medesimo centro di responsabilità n. 5 afferente le attività del servizio centrale di segreteria del Cipe, nonché relativamente all'Unità tecnica finanza di progetto, nell'ambito del centro di responsabilità n. 2, sui capitoli istituiti nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In relazione al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, provvede per l'anno 2006 con propri decreti al trasferimento delle risorse finanziarie di rispettiva competenza, al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì, con propri decreti, al trasferimento di quota parte delle risorse disponibili come individuate al comma 1 relative agli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2006. In attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 23, del citato decreto n. 181, e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, al fine di garantire l'invarianza della spesa, il Ministero dell'economia rende indisponibile una quota parte del contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

Articolo 4

(Beni mobili strumentali ed attività informatiche)

1. I beni mobili risultanti dall'inventario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministero per lo sviluppo economico e la Presidenza del consiglio dei Ministri previa stipula di apposite convenzioni, possono avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri possono continuare ad avvalersi, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2006, delle strutture e dei servizi informatici in uso al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Articolo 5

(Beni immobili)

1. Dalla data del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico a detentore degli immobili sedi del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione elencati in allegato 7, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con vincolo di destinazione all'uso attuale. Dei medesimi immobili si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto n. 181.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze resta titolare dei rapporti giuridici in essere connessi ai predetti immobili, salvo il consenso per iscritto dei proprietari di detti immobili alla cessione dei contratti di locazione dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico. In tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le risorse necessarie al pagamento dei canoni di locazione ed alla manutenzione fino alle scadenze contrattuali e ad adempiere gli altri impegni previsti dai citati contratti fino alla scadenza, nonché le risorse necessarie al pagamento dei debiti esistenti alla data della cessione o, se successivi, risalenti ad atti o fatti anteriori alla cessione dei contratti.

3. Sino al subentro del Ministero dello sviluppo economico nei contratti di locazione di cui al comma che precede, ogni intervento di manutenzione, ordinaria e, ove previsto dal contratto, straordinaria, deve essere previamente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6

(Successione nei rapporti giuridici)

1. Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano, salvo quanto diversamente disposto da disposizioni di legge e dall'articolo 5, all'entrata in vigore del decreto n. 181, in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto n. 131, nonché per il funzionamento e l'organizzazione degli Uffici trasferiti del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

2. I poteri di nomina, designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dello sviluppo economico nei limiti delle competenze ad esso trasferite ai sensi del citato decreto n. 181.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie riguardanti il personale non dirigente)

1. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure.

3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dello sviluppo economico al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

4. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

Articolo 8

(disposizioni transitorie)

1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di Amministrazione e dei Fondi Dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e di assicurare il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 25 bis del decreto n. 181 la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire, è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui all' articolo 9 del presente decreto, vengono trasferite le relative, eventuali, risorse.
4. Il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia. e delle finanze e già in servizio presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione nelle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, alla scadenza del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo transita, in base della struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e in servizio presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione nelle strutture, trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo, transita, in base alla struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'articolo 14, comma. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze ed in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione nelle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, alla scadenza dell'incarico, transita, in base alla struttura presso cui presta servizio, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Il personale, non appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, comandato da altre Amministrazioni presso il Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione nelle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, mantiene la propria posizione di comando fino alla scadenza del termine - salvo rinnovi - e, alla scadenza del comando, rientra nell'Amministrazione di appartenenza, fatta salva la possibilità di proporre istanza di inquadramento a domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in base alla struttura presso cui presta servizio, presso il Ministero dello sviluppo economico ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

